

## COMMERCIO ELETTRONICO

Il commercio on-line comprende qualsiasi forma di transazione basata sull'invio e sull'elaborazione di informazioni digitalizzate (shopping on-line, vetrine telematiche, ...).

Evitando di approfondire le problematiche connesse alla regolamentazione della rete telematica, si accenna al trattamento fiscale del commercio elettronico in senso stretto, cioè la compravendita di beni e servizi attraverso l'utilizzo di strumenti telematici (Internet).

a) **E-commerce indiretto** (viene utilizzato solo per effettuare l'ordine, ma il bene viene consegnato per corrispondenza): è assimilabile alle vendite a distanza: vige cioè l'esonero dall'emissione di ricevuta e scontrino fiscale e di fattura se non richiesta dal cliente. Per il cedente italiano la vendita è: imponibile al momento della consegna o spedizione nel caso di acquirente italiano o comunitario (cessioni verso UE fino a 154 milioni); imponibile nello stato comunitario dell'acquirente se l'acquirente è comunitario (cessioni verso UE oltre 154 milioni); soggetta alle regole doganali se l'acquirente è extracomunitario.

b) **E-commerce diretto** (il bene, ad es. libro, software, insegnamento a distanza... è fornito direttamente via internet): si tratta di una prestazione di servizi; è rilevante il momento di pagamento del corrispettivo (salvo sia stata emessa fattura precedentemente) e, ai fini della territorialità, si applica l'art. 74 quinquies DPR 633 che, in prima approssimazione, attrae ad Iva le operazioni realizzate nei confronti di un soggetto italiano ed esclude quelle fornite a committenti extracomunitari.

In merito a questo secondo caso va posta attenzione a quanto introdotto dal D.Lgs n. 273 del 01.08.2003 che ha modificato il regime speciale Iva applicabile tra gli altri anche ai servizi resi tramite mezzi elettronici.

In base a questo nuovo regime, qualora a esercitare questo tipo di servizio sia un soggetto non residente nella Comunità Europea che vende a **committenti privati** residenti in Italia o in altro Stato membro, l'art. 74-quinquies permette agli operatori di assolvere gli obblighi Iva relativi alle transazioni identificandosi nel territorio di uno qualsiasi degli Stati membri.

Una volta che l'operatore ha scelto lo Stato dove identificarsi, avrà l'onere di adempiere ogni obbligo previsto da questo regime speciale in tale paese.

Il soggetto straniero che decide di aderire a questo regime speciale è esonerato dall'obbligo di emettere fattura nonché da ogni altro obbligo previsto dalla Tabella II del Dpr. 633/1972 (registrazione, liquidazione, dichiarazione, ecc.)

Diverso appare invece il caso in cui le operazioni siano rivolte a committenti soggetti passivi d'imposta. In questo caso le operazioni si considerano effettuate nel territorio italiano e l'operatore straniero non potrà procedere all'identificazione diretta né procedere alla nomina di un rappresentante fiscale (art. 35 del Dpr 633/1972). Sarà quindi il committente ad assumersi l'onere di assolvere l'Iva relativa a queste prestazioni mediante autofattura ai sensi dell' art. 17 c. 3 del Dpr 633/1972 (cosiddetto *reverse-charge*).

### Disciplina Imposte Dirette:

a) Operatore non residente che vende in Italia: nessuna tassazione in Italia (salvo vi sia una stabile organizzazione estera in Italia).

b) Operatore residente che vende in Italia o all'estero: tassazione in Italia (salvo vi sia una stabile organizzazione all'estero dell'impresa italiana).

Si rammenta che vendita di software ad uso privato, con trasferimento attraverso Internet, dà luogo a reddito d'impresa, mentre l'acquisizione del parziale diritto di riproduzione e commercializzazione configura la fattispecie delle royalties.

I **siti Internet** (es. [www.studiorighetti.it](http://www.studiorighetti.it)) non sono ritenuti dall'Ocse stabili organizzazioni. Al contrario, i server, in presenza di determinati requisiti possono costituire sede fissa d'affari. Tra i requisiti, la stabilità in un posto fisso per un sufficiente periodo di tempo e l'essere l'immobile di proprietà o in affitto al soggetto che possiede il sito.

### Contabilizzazione:

Nessuna particolarità va rilevata in merito.

### Adempimenti amministrativi:

I possessori di partita Iva che intendono aprire un'attività di commercio elettronico devono obbligatoriamente comunicare l'inizio attività al Comune in cui l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale nel caso di persona giuridica, utilizzando il modello Com. 6 bis e la relativa autocertificazione. Nella comunicazione dovranno inoltre risultare i requisiti morali e/o professionali richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. 144/98.

L'operatività si avrà automaticamente trascorsi i 30 giorni dalla data della comunicazione (vale il principio del silenzio-assenso).

Quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all'attività esercitata, quand'anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita Iva (RM 60/2006).

### Costi per il sito web

Vedi § Costi pluriennali